



*Agenzia per la Coesione  
Territoriale*



**CONVENZIONE  
per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del  
Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” 2014-2020, CCI  
2014IT16M2OP004**

tra

l’Agenzia per la Coesione Territoriale (C.F. 97828370581), rappresentata dal Dott. Giorgio Martini, Dirigente pro-tempore dell’Ufficio 4 di staff al Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale – in quanto Autorità di Gestione (di seguito “AdG”) del PON Città Metropolitane 2014-2020 (di seguito “PON Metro”), presso questa domiciliata, in Via Sicilia 162/c – 00187 Roma

e

il Comune di Napoli (C.F. 80014890638), in qualità di Autorità Urbana (di seguito “AU”) rappresentata dal dott. Attilio Auricchio, Direttore Generale pro tempore del Comune di Napoli e Organismo Intermedio (di seguito “OI”) del PON Metro 2014-2020, domiciliato in piazza Municipio – Palazzo San Giacomo

**VISTO**

- a) il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- b) Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e, in particolare, l'articolo 123, ove al punto 6, prevede che "lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto";

- c) il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e, in particolare, l'art. 7, paragrafo 4, ove individua le Autorità Urbane quali "responsabili almeno dei compiti relativi alla selezione delle operazioni";
- d) il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
- e) i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 480/2014;
- f) i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 215/2014, il Regolamento (UE) n. 821/2014, il Regolamento (UE) n. 1011/2014, e il Regolamento (UE) 2015/207;
- g) la Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 del 3 marzo 2010, "Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE");
- h) l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- i) il PON Metro, adottato con decisione della Commissione Europea C(2015) 4998 del 14 luglio 2015, che individua l'Agenzia per la Coesione Territoriale quale AdG, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013,

prevedendo altresì, ai sensi dello stesso articolo 123, la delega delle funzioni di Organismo Intermedio alle Autorità Urbane indicate dal Programma;

- j) la determina n. 55 del Direttore dell’Agenzia per la Coesione Territoriale del 17 marzo 2016 con cui viene designato il dirigente dell’Ufficio 4 di staff al Direttore Generale dell’Agenzia - Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali relativi alle Città Metropolitane, quale Autorità di gestione del Programma;
- k) la Delibera di Giunta Comunale n.401 del 19/05/2016 del Comune di Napoli con cui è stato individuata la Direzione Generale quale Organismo Intermedio per il PON Metro e il Direttore Generale pro tempore quale Responsabile;

#### **CONSIDERATO CHE**

- a) il PON Metro si inserisce nel quadro dell’Agenda urbana nazionale e della strategia di sviluppo urbano sostenibile delineata nell’Accordo di Partenariato 2014-2020, in linea con gli obiettivi e la strategia della costituenda Agenda urbana europea che identifica le aree urbane come territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile proprie della Strategia Europa 2020;
- b) il PON Metro interviene su due driver di sviluppo progettuale dei tre costitutivi dell’Agenda urbana nazionale, e in particolare il Driver progettuale 1 - Applicazione del paradigma “Smart city” per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città, interpretazione territoriale degli Obiettivi tematici 2 e 4, ed il Driver progettuale 2 - Promozione di pratiche e progetti di inclusione sociale per i segmenti di popolazione ed i quartieri che presentano maggiori condizioni di disagio, interpretazione territoriale dell’Obiettivo tematico 9;
- c) la Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” prevede l’istituzione di Città metropolitane e rilancia la dimensione metropolitana come scala per la pianificazione e la gestione di servizi che rivestono un ruolo cruciale ai fini dello sviluppo strategico del territorio;

- d) l'area interessata dal PON si riferisce al territorio della Città metropolitana, limitatamente alle azioni immateriali legate all'Agenda digitale e ad azioni di inclusione sociale del Fondo Sociale Europeo (FSE), mentre gli interventi non legati all'Agenda digitale o al FSE sono concentrati nel territorio del Comune capoluogo;
- e) la natura sperimentale del PON Metro ha visto, fin dalla fase di impostazione del Programma, l'avvio di un innovativo percorso di "co-progettazione strategica" e confronto tecnico tra l'Autorità di Gestione e l'Autorità urbana volto a dare sostanza al partenariato strategico e a impostare il percorso metodologico di scelta di un numero limitato e motivato di Azioni integrate;
- f) la co-progettazione strategica, intesa come metodo di costruzione condivisa della strategia operativa, assicura l'allineamento e l'integrazione tra gli obiettivi generali e trasversali perseguiti su scala nazionale e le priorità espresse dalle città, nel pieno rispetto dei principi esposti dall'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;
- g) il Programma è attuato a livello territoriale dall'Autorità Urbana, come definita ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013, identificata dal PON Metro nel Comune capoluogo di Provincia;
- h) l'Organismo intermedio deve assicurare l'effettivo svolgimento delle funzioni delegate con le modalità più efficaci per il raggiungimento dei risultati attesi, individuando i singoli centri di responsabilità amministrativa nel rispetto delle norme e delle disposizioni previste per il PON Metro;
- i) nell'ambito del sistema di gestione e controllo del Programma, sono indicate le procedure di gestione e controllo, incluse le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione delle operazioni, lo scambio elettronico dei dati, il circuito finanziario, nonché i criteri per la verifica della capacità dell'AU di svolgere i compiti ad essa delegati;
- j) le risultanze delle verifiche espletate dall'Autorità di gestione sul modello organizzativo e di funzionamento implementato dall'Organismo intermedio hanno messo in luce l'esistenza degli elementi essenziali, relativi alla capacità di quest'ultimo ad iniziare a svolgere con efficacia i compiti e le funzioni ad

esso delegati, pur nella considerazione della necessità di completare l'iter organizzativo così come evidenziato nell'allegato 4.;

k) il Comune assume l'impegno di esplicitare le azioni di rafforzamento amministrativo che dovranno trovare attuazione presso le proprie strutture, in coerenza con il Piano di rafforzamento amministrativo, per la parte di propria competenza.

RITENUTO, pertanto,

- di delegare al Comune di Napoli determinati compiti dell'Autorità di Gestione tra quelli indicati all'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per le linee di attività contenute nel PON Metro e, in particolare, per le attività relative agli Assi - Obiettivi specifici, indicati nell'Allegato 1;

Tutto ciò premesso si conviene che

**Art. 1**

**Premesse**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2**

**Oggetto**

1. Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (di seguito AdG), e il Comune di Napoli in qualità di Organismo Intermedio (di seguito OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici di cui all'Allegato 1.
2. Ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la presente Convenzione, per le azioni ricomprese negli Assi del PON Metro sopra richiamati, costituisce l'atto di delega all'OI di alcune delle funzioni dell'AdG, tra quelle indicate all'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, così come esplicitate al successivo articolo 5.

### **Art. 3**

#### **Obblighi e responsabilità connesse alla delega**

1. Gli obblighi e le responsabilità per lo svolgimento delle funzioni delegate sono dettagliate nella presente Convenzione.
2. Una volta conferita la delega all'OI, attraverso la stipula della presente Convenzione, l'AdG, in quanto responsabile dell'attuazione del Programma Operativo, assicura la supervisione e la *quality review* delle funzioni delegate e verifica la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le funzioni delegate da parte degli OI.
3. L'OI si impegna a trasmettere all'AdG, su sua richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate.
4. L'OI, nell'esercizio delle suddette funzioni delegate, si impegna ad adottare le iniziative di rafforzamento amministrativo necessarie ad una efficace ed efficiente attuazione del Programma, utilizzando anche le risorse di assistenza tecnica a valere sulle risorse di cui all'Asse 5, "Assistenza tecnica", assegnate in coerenza con quanto stabilito dal PRA.

### **Art. 4**

#### **Compiti dell'Autorità di gestione**

1. L'Autorità di gestione è responsabile della gestione del Programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.
2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'AdG:
  - a) assiste il comitato di sorveglianza e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare i dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e quelli relativi a indicatori e target intermedi sulla base dei dati forniti da ciascun OI;
  - b) elabora le informazioni fornite da ciascun OI ai fini della presentazione alla Commissione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 e all'articolo 111 del Regolamento (UE) 1303/2013;

- c) rende disponibili agli Organismi intermedi informazioni pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;
- d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
- e) trasmette per via elettronica alla Commissione europea, ai fini della sorveglianza, le dichiarazioni di spesa e i dati finanziari delle singole operazioni sulla base dei dati trasmessi da ciascun OI, indicando una previsione degli importi per i quali prevede di presentare domanda di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 112 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- f) attua, per quanto di propria competenza, la strategia di comunicazione del Programma approvata in data 3 dicembre 2015, dal Comitato di Sorveglianza del PON Città Metropolitane, e adempie, per quanto di propria competenza, agli obblighi di informazione e comunicazione, di cui all'articolo 115 e all'allegato XII del Regolamento (CE) n. 1303/2013;
- g) garantisce la creazione e l'aggiornamento di un'area riservata al Programma, disponibile sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

3. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'AdG:

- a) elabora, previa condivisione con gli OI, procedure e criteri di selezione adeguati, ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 1303/2013;
- b) si accerta che l'OI applichi le procedure e i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 110, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) 1303/2013;
- c) si accerta che le operazioni selezionate dall'OI rientrino nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati, siano coerenti con i criteri di selezione approvati e possano essere attribuite alle categorie di operazione previste nel PON;

- d) si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
- e) si riserva la possibilità di intraprendere una verifica finale dell'ammissibilità delle operazioni prima dell'approvazione da parte dell'OI, in conformità con quanto previsto dall'art. 7, par. 5, del Reg. (UE) n. 1301/2013;

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria ed il controllo del programma operativo, l'AdG:

- a) fornisce agli OI le specifiche del sistema di gestione e controllo del Programma e la manualistica in uso presso l'AdG, inclusi i manuali delle procedure e le *check list* per le verifiche di propria competenza;
- b) si impegna a rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie di cui all'articolo 6 della presente Convenzione, secondo le modalità ivi indicate, in funzione dell'effettiva disponibilità delle risorse a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e a seguito dei pagamenti intermedi;
- c) effettua i controlli di I livello, attraverso verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso, corredata dalla pertinente documentazione giustificativa, inserita nel sistema informativo dai beneficiari, verificata e validata dall'OI, e attraverso verifiche a campione sul posto di singole operazioni. In particolare, le verifiche di cui sopra, finalizzate alla certificazione delle spese ammissibili alla Commissione europea, sono mirate ad accertare che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- d) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, anche sulla base degli elementi informativi forniti da ciascun OI;
- e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012;

- f) informa l'OI in merito alle irregolarità, le frodi o le frodi sospette, riscontrate nel corso dell'attuazione del PON che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall'OI;
- g) si impegna ad informare tempestivamente l'OI su ogni variazione del piano finanziario del PON derivante dalla ripartizione della riserva di performance, dall'eventuale disimpegno o da rettifiche finanziarie del Programma, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 7, 8 e 10 della presente Convenzione;
- h) assolve ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;
- i) adotta gli atti necessari a garantire il perseguitamento degli obiettivi di spesa del Programma al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;
- j) propone alla Commissione Europea, d'intesa con gli Organismi intermedi, la riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, come indicato al successivo art. 7.

## **Art. 5**

### **Compiti dell'organismo intermedio delegato**

1. L'OI è responsabile della gestione degli interventi di sviluppo urbano sostenibile di cui all'articolo 2, finanziati dal PON nel territorio su cui interviene il programma, secondo quanto indicato ai successivi commi, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine, organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Autorità di Gestione, in conformità con i Regolamenti comunitari e con la pertinente normativa nazionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.
2. Per quanto concerne la gestione degli ambiti di propria competenza, l'OI:

- a) partecipa agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG e alle riunioni del Comitato di sorveglianza del PON;
- b) presenta entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto un Piano operativo (in base allo schema di cui all'Allegato 5) degli interventi che intende realizzare (comprensivo del fabbisogno finanziario e di un adeguato cronoprogramma) e fornisce le informazioni e i dati relativi ai progressi compiuti nell'ambito del Piano relativamente al raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari ed i dati relativi agli indicatori e target intermedi e finali, con particolare riferimento a quelli fissati nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. Tale Piano sarà periodicamente aggiornato e presentato all'AdG, entro il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre, coerentemente con le date indicate alla successiva lettera f) per la trasmissione delle dichiarazioni di spesa e dei dati finanziari delle singole operazioni;
- c) contribuisce all'elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 e all'articolo 111 del Regolamento (UE) 1303/2013, inviando all'AdG le parti di propria competenza entro il 15 aprile di ogni anno fino al 2023 compreso, salvo diverse indicazioni dell'AdG;
- d) rende disponibili ai beneficiari informazioni utili all'attuazione delle operazioni;
- e) assicura che i propri uffici ed i beneficiari delle operazioni utilizzino il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati istituito dall'Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, i controlli di primo livello e gli audit, verificandone la corretta implementazione, inclusa l'archiviazione elettronica dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dai paragrafi 3 e 6 dell'art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- f) trasmette per via elettronica all'AdG, salvo diverse indicazioni di quest'ultima, ai fini della sorveglianza, entro il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio ed il 10 ottobre, le dichiarazioni di spesa e i dati finanziari delle singole operazioni. Le trasmissioni effettuate sono accompagnate da una

previsione degli importi per i quali l'OI prevede di presentare domanda di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 112 del Regolamento (UE) 1303/2013;

- g) contribuisce all'attuazione della strategia di comunicazione del Programma, garantendo il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 115 e dal relativo allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per gli interventi di sviluppo urbano sostenibile di propria competenza, ponendo particolare attenzione all'obbligo di informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento del Programma;
- h) assicura che i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 115 e dal relativo allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con particolare riferimento alle responsabilità poste in capo ai beneficiari di cui al punto 2.2 del citato allegato XII, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 ed in coerenza con la strategia di comunicazione del Programma.

3. Per quanto concerne la selezione e l'attuazione delle operazioni, l'OI:

- a) è responsabile della selezione delle operazioni, applicando le metodologie e i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 110, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) 1303/2013, nonché assicurando che questa selezione sia coerente con quanto previsto dal Programma e con le pertinenti strategie per lo sviluppo urbano sostenibile. Nel caso di azioni da realizzare nel territorio di altre Amministrazioni comunali facenti parte dell'area della Città metropolitana, opera previ accordi con le Amministrazioni coinvolte nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali applicabili e coerentemente con quanto previsto dal Programma e con le pertinenti strategie per lo sviluppo urbano sostenibile;
- b) condivide con l'AdG l'elaborazione di procedure e criteri di selezione adeguati, ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 1303/2013;

- c) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati, siano coerenti con i criteri di selezione approvati e possano essere attribuite alle categorie di operazione previste nel PON;
- d) individua i beneficiari responsabili dell'attuazione di singoli interventi o di Azioni integrate tra le tipologie di azioni previste nel Programma;
- e) fornisce ai potenziali beneficiari, prima dell'approvazione delle operazioni, indicazioni specifiche sulle condizioni per il sostegno a ciascuna operazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 67, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, indicando il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione conformemente con quanto stabilito dall'AdG e le condizioni per il pagamento della sovvenzione;
- f) fornisce ai beneficiari indicazioni contenenti le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
- g) accerta che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla precedente lettera f) prima dell'approvazione dell'operazione;
- h) contribuisce, nel quadro di riferimento di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 1303/2013, all'organizzazione delle attività di confronto pubblico e consultazione con il partenariato istituzionale e socio-economico e ambientale a livello territoriale nel rispetto del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo delle attività delegate, l'OI:

- a) definisce e formalizza un proprio modello organizzativo e di funzionamento in grado di assolvere con efficacia alle funzioni e ai compiti delegati dall'Autorità di Gestione, in coerenza con quanto previsto dal PON Metro e con il sistema di gestione e controllo e le procedure definite

dall'AdG, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014 per le funzioni ad esso delegate;

- b) comunica tempestivamente all'AdG eventuali modifiche significative al proprio modello organizzativo e di funzionamento, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrare l'adeguatezza e la conformità della nuova struttura organizzativa proposta al sistema di gestione e controllo del Programma;
- c) definisce, ai fini del pagamento delle spese da sostenere e del rimborso delle spese sostenute in attuazione delle operazioni che beneficiano del PON, modalità organizzative e procedurali per assicurare, da parte degli uffici competenti, lo svolgimento dei controlli sulle procedure di selezione delle operazioni e sulla correttezza della spesa, conformemente al diritto comunitario e nazionale applicabile, al Programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, tenuto conto del principio di separazione delle funzioni di gestione dalle funzioni di controllo, e delle indicazioni fornite dall'AdG;
- d) garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
- e) per ciascuna operazione, secondo le modalità previste dall'articolo 6 della presente Convenzione, riceve, verifica, convalida e trasmette all'AdG, attraverso il sistema informativo, le richieste di trasferimento delle risorse finanziarie per il pagamento o il rimborso delle spese dei beneficiari e adempie a tutti gli adempimenti di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema informativo della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- f) adotta gli atti necessari a garantire il perseguitamento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;

- g) assicura, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, una pista di controllo adeguata ai sensi dell'articolo 72, lettera g), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nel rispetto di quanto espressamente previsto dall'art. 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e sulla base di quanto indicato dall'AdG;
- h) comunica all'AdG le irregolarità, le frodi o le frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza e adotta le misure correttive necessarie, nel rispetto delle procedure definite dall'AdG di cui all'allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014;
- i) su richiesta dell'AdG, fornisce le informazioni necessarie per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012;
- j) fornisce la necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020, in particolare ai controllori di I livello, all'Autorità di gestione, all'Autorità di audit e ai funzionari della Commissione europea e della Corte dei conti europea;
- k) collabora, per quanto di competenza dell'OI, all'assolvimento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

## **Art. 6**

### **Risorse attribuite e circuito finanziario**

1. Per l'attuazione degli interventi sopra richiamati sono attribuite all'OI le risorse del PON, suddivise per Assi e Obiettivi specifici, per un importo complessivo pari ad euro € 86.230.000,17 comprensive della dotazione di assistenza tecnica e al netto della riserva di efficacia, come specificato all'Allegato 1 (Tabella articolata a livello di Asse e di Obiettivo specifico);
2. Le risorse del Programma Operativo, sia per la quota comunitaria sia per la quota nazionale, sono messe a disposizione dal Ministero dell'Economia e

Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), su apposita contabilità speciale gestita dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, nei limiti e secondo le modalità previste dalla parte IV, Titolo II del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Per l'attuazione del Programma e ai fini del pagamento delle spese che i beneficiari sono chiamati a sostenere in attuazione delle operazioni selezionate a valere delle risorse PON, gli OI possono richiedere all'AdG il trasferimento delle risorse finanziarie corrispondenti. A tal fine, l'OI - previa idonea verifica e validazione della documentazione comprovante la congruità e la regolarità dei pagamenti da eseguire - trasmette all'AdG un'apposita richiesta di trasferimento fondi.

L'AdG - nei limiti delle risorse finanziarie del Programma disponibili sul proprio conto di contabilità speciale a titolo di prefinanziamento iniziale/annuale ed a seguito dei pagamenti intermedi e seguendo l'ordine cronologico delle richieste pervenute dai differenti OI - provvederà a trasferire le somme richieste sul conto di tesoreria dell'Autorità urbana corrispondente.

Le richieste di trasferimento trasmesse dall'OI all'AdG per il tramite del Sistema Informativo del PON si riferiscono ad operazioni per le quali l'OI e/o i beneficiari abbiano già provveduto alla determinazione della liquidazione dei costi corrispondenti (ancorché non quietanzati) o, nel caso di aiuti di Stato, agli anticipi da versare al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 131, paragrafi 4 e 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Le stesse richieste sono corredate dalle evidenze delle verifiche eseguite dall'OI ai fini dell'accertamento della regolarità ed ammissibilità della spesa corrispondente e dai pertinenti documenti giustificativi (determine di liquidazione, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente).

L'OI comunica prontamente all'AdG gli estremi dei pagamenti eseguiti dai beneficiari ai fini dell'espletamento dei successivi controlli di I livello.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma precedente sono trasferite all'OI, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa e coerente con quanto previsto dal Sistema di Gestione e controllo, a titolo provvisorio, in quanto il relativo riconoscimento in via definitiva è subordinato alle risultanze dei controlli di I livello effettuati dall'AdG e degli ulteriori ed eventuali verifiche disposte dagli organismi e dalle autorità nazionali e comunitarie, anche giudiziarie, preposte alle funzioni di vigilanza e controllo della regolarità della spesa pubblica. In caso di eventuali irregolarità accertate, l'AdG - oltre ai predetti organismi ed autorità di controllo - richiederà all'OI di attivare tutte le procedure necessarie di competenza nei confronti del beneficiario per assicurare la refusione integrale o parziale delle somme illegittimamente trasferite.
5. Ai fini del rimborso delle spese già sostenute dai beneficiari in attuazione delle operazioni selezionate nell'ambito del PON, gli OI presentano all'AdG un'idonea richiesta, previo accertamento, verifica e validazione (anche in forma aggregata) delle evidenze documentali dei costi sostenuti dai beneficiari. Tali richieste sono inoltrate all'AdG per il tramite del Sistema Informativo del PON unitamente alle evidenze delle verifiche eseguite dall'OI ai fini dell'accertamento della regolarità ed ammissibilità della spesa sostenuta dai beneficiari e dai pertinenti documenti giustificativi corrispondenti (es. fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente).  
L'AdG - nei limiti delle risorse del Programma disponibili sul proprio conto di contabilità speciale a titolo di prefinanziamento iniziale/annuale ed a seguito dei pagamenti intermedi, seguendo l'ordine cronologico delle richieste pervenute dai differenti OI e previo espletamento da parte della struttura competente dei controlli di I livello, volti ad accertare la regolarità e l'ammissibilità della spesa rendicontata dagli OI - provvederà a trasferire le somme richieste sul conto di tesoreria dell'Autorità urbana corrispondente.

## **Art. 7**

### **Riserva di efficacia dell'attuazione**

1. Al fine di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione di cui di cui all'art. 20 del Regolamento (UE) 1303/2013, ciascun OI, per quanto di propria competenza, è tenuto a contribuire al raggiungimento dei target previsti dal Programma.
2. Considerato che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 1303/2013, la riserva di efficacia dell'attuazione è destinata soltanto ai Programmi e alle priorità che hanno conseguito i propri target intermedi sulla base della verifica da parte della Commissione europea del 2019 sulla base delle relazione annuali di attuazione al 2018, tale riserva sarà ripartita proporzionalmente tra tutti gli Organismi intermedi tenuto conto dei target conseguiti da ciascuno di essi.
3. Se alcune priorità non hanno conseguito i propri target intermedi, l'AdG, d'intesa con gli Organismi Intermedi, propone alla Commissione europea una riassegnazione "premiale" delle risorse della riserva di *performance* disponibili nel rispetto di quanto previsto dall'art.22 e dall'art. 93, par. 2, del Regolamento (UE) n.1303/2013.

## **Art. 8**

### **Disimpegno**

1. Ai fini di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse del Programma ai sensi dell'art. 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'OI è tenuto a trasmettere non oltre il 20 settembre di ogni anno, tramite sistema informativo, tutti i dati e la pertinente documentazione necessaria a consentire l'esecuzione delle verifiche di I livello, attestante le spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate conformemente a quanto previsto dall'art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nel rispetto dei target di spesa indicati nella tabella allegata (Allegato 2) alla presente convenzione.
2. In caso di disimpegno del Programma ai sensi dell'art. 136 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'importo corrispondente alle risorse disimpegnate dal PON sarà

ripartito tra gli Organismi intermedi che non hanno raggiunto i target di spesa previsti, tenuto conto delle previsione dell'art. 93 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sulla non trasferibilità delle risorse tra categorie di regioni, fatta salva la possibilità di deroga di cui allo stesso art. 93, par. 2.

### **Art. 9**

#### **Recuperi**

1. Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico versato ai beneficiari o ai soggetti attuatori, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti.
2. A tal fine l'OI è responsabile del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza dell'Amministrazione comunale, spetta all'OI rimborsare l'importo in questione.
3. L'OI è obbligato a fornire tempestivamente all'AdG ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

### **Art. 10**

#### **Rettifiche finanziarie**

1. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Reg. (UE) n. 1303/2013, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate all'intero Programma, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito proporzionalmente, in funzione delle risorse attribuite, tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi.
2. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate a parte del Programma o a tipologie di operazioni e/o beneficiari, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito, nel rispetto del principio

di proporzionalità, tra le Amministrazioni che hanno causato la rettifica finanziaria.

3. Ciascuna Amministrazione interessata dalle rettifiche di cui ai precedenti commi 1 e 2 è tenuta ad assicurare la copertura finanziaria per la corrispondente quota-parte dell'importo oggetto della rettifica.

## **Art. 11**

### **Modifiche e durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione dei Fondi strutturali 2014 – 2020.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'OI.

Allegati:

- 1) Piano Finanziario (distinto per FESR, FSE e articolato Asse e Obiettivo specifico);
- 2) Target di spesa;
- 3) Strategia di sviluppo urbano sostenibile, ai sensi dell'art. 7 Regolamento UE n. 1301/2013;
- 4) Nota sugli esiti del controllo preventivo dell'AdG del PON Città Metropolitane sull'Organismo Intermedio/Comune di Napoli, al fine di appurarne la capacità ad assumere gli impegni derivanti dall'atto di delega;
- 5) Schema di Piano Operativo, con riferimento alle previsioni di cui all'art. 5 della presente Convenzione

Agenzia per la Coesione  
Territoriale

Comune di Napoli  
Autorità Urbana e Organismo  
Intermedio del PON Metro

Autorità di Gestione  
del PON Metro  
*Dott. Giorgio Martini*

Responsabile dell'OI  
Direttore Generale  
*Dr. Attilio Auricchio*

*\* La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*